

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3
N. 1404/AV3 DEL 26/11/2018**

**Oggetto: CONVENZIONE PER TIROCINIO PRESSO L'ASUR/AREA VASTA 3 DELLA
DR.SSA LINDA RICCI MEDICO IN FORMAZIONE SPECIALISTICA ISCRITTO ALLA
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE DI ANATOMIA PATOLOGICA DELL'UNIVERSITA'
DI SIENA**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 3**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente del Servizio Bilancio e del Servizio Controllo di Gestione;

- D E T E R M I N A -

1. Di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Università di Siena, Scuola di specializzazione in Anatomia Patologica di stipulare una Convenzione al fine di consentire alla specializzanda, Dr.ssa Linda Ricci, di svolgere presso le strutture dell' Area Vasta 3, l' attività di tirocinio prevista dalla normativa vigente in materia.
2. Di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi della Legge 368/1999, con l'Università di Siena, Scuola di specializzazione in Anatomia Patologica secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
3. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
4. Di dare atto che la Convenzione in oggetto, è di interesse specifico per l' Area Vasta 3 e per la UOC di Anatomia Patologica dell' Ospedale di Macerata e che in questo caso quindi non ricorrono gli estremi delle disposizioni ASUR di cui alla nota n.17592 del 07.08.2009
5. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art 1 della L.R. 36/2013
6. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

IL DIRETTORE AREA VASTA 3
(Dr.Alessandro Maccioni)

Per il parere infrascritto:

UOC CONTROLLO DI GESTIONE E UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA

I sottoscritti, visto quanto dichiarato nel presente atto dal Dirigente Responsabile dell'U.O.C. Formazione attestano che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri di spesa a carico del Budget assegnato all'Area Vasta 3.

Il Dirigente U.O.C. Controllo di Gestione
(Paolo Gubinelli)

Il Dirigente U.O.C. Contabilità e Bilancio
(Dott.ssa Lucia Eusebi)

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

(Servizio Formazione)

Normativa di riferimento

- Legge 368 del 7 novembre 1999
- Dlgs 502 /1992
- Decreto interministeriale 60 del 4/2/2016
- Decreto interministeriale 402 del 13/6/2017
- Delega Direttore Generale ASUR protocollo n. 17602 del 7/8/2009;
- Nota Direzione Generale ASUR protocollo n. 23827 del 14.11.2011.

Motivazione:

L'Università di Siena, Scuola di specializzazione in Anatomia Patologica, ha chiesto di stipulare una Convenzione con l'ASUR/Area Vasta 3 al fine di consentire alla propria studentessa medico specializzando, Dr.ssa Linda Ricci, di svolgere le attività di tirocinio previste dalla normativa vigente in materia.

Al riguardo la Legge 368 /99 contiene disposizioni in ordine allo svolgimento di tirocini pratici relativi a medici in formazione specialistica

In applicazione della citata legge e ai decreti attuativi in merito alle modalità di attivazione dei suddetti tirocini, è prevista la stipula di apposita convenzione, che definisca gli obblighi dei soggetti interessati (promotore, ospitante e specializzando), finalità, modalità di attivazione, garanzie assicurative, tutorato, modalità esecutive e durata.

Dette attività non costituiscono rapporto di lavoro e non rappresentano titolo di precedenza o preferenza nelle procedure di assunzione adottate dall'Azienda.

Durante lo svolgimento del tirocinio pratico il tirocinante è tenuto a:

- Attenersi alle disposizioni generali ed organizzative dell'Azienda;
- Svolgere le attività previste dal progetto formativo relativo al corso di specializzazione ;
- Rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- Mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- Frequentare l'Azienda nei tempi e con le modalità previste dal progetto formativo.

L'Azienda, da parte sua, si impegna a:

- Mettere a disposizione del tirocinante specializzando i mezzi necessari per svolgere l'attività concordata;
- Garantire al tirocinante specializzando le condizioni di igiene e sicurezza previste nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza;
- Applicare al tirocinante specializzando, equiparato al lavoratore, le misure per la tutela della salute e per la sicurezza durante il lavoro di cui al D.L.vo 81/08 e successive modificazioni ed integrazioni.

Considerato che la richiesta. è compatibile con le esigenze della Unità Operativa di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Macerata, e il Direttore della stessa U.O. ha espresso parere favorevole, è opportuno che l'ASUR/Area Vasta 3 accetti la richiesta della suddetta Università/Scuola di specializzazione e approvi lo schema di convenzione che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.

La convenzione in oggetto, per il suo carattere di particolarità e specificità, non riveste carattere di convenzione quadro a valenza aziendale e pertanto, ha validità, ai fini dell'attivazione del tirocinio unicamente per l' Area Vasta 3. In tal senso quindi, non ricorrono gli estremi delle disposizioni ASUR di cui alla nota n.17592 del

07.08.2009, che prevede l'estensione della validità dell'atto all'intera ASUR Marche.
La stipula della presente convenzione non comporta, per l'Azienda, alcun onere aggiuntivo.
Tale convenzione ha validità pari alla durata del tirocinio della Dott.ssa Linda Ricci.

TUTTO CIO' PREMESSO

RICHIAMATO il percorso istruttorio sopra descritto e le relative circostanze in esso esplicitate che costituiscono presupposto della presente proposta di determina;

PRESO ATTO che la convenzione in oggetto, per il suo carattere di particolarità, è di specifico interesse per l'Area Vasta 3 e per la UO di Anatomia Patologica- Ospedale di Macerata, non riveste pertanto carattere di convenzione quadro a valenza aziendale, ai sensi della nota ASUR n.17592 del 07.08.2009, ma ha validità unicamente per l'Area Vasta 3;

RICHIAMATO, altresì, il provvedimento n. 17602 del 7.8.2009 e n. 23827 del 14.11.2011 con il quale il Direttore Generale ha conferito delega ai Direttori delle Aree Vaste per il compimento di tutti gli atti concernenti l'iter procedimentale relativo alla stipulazione delle convenzioni per tirocini formativi e di orientamento, ivi compresa l'adozione della determina di approvazione dello schema di convenzione e la conseguente sottoscrizione del contratto.

SI PROPONE

7. Di accogliere, per le motivazioni indicate nel documento istruttorio, che si intende integralmente trascritto ed approvato, la richiesta della Università di Siena, Scuola di specializzazione in Anatomia Patologica di stipulare una Convenzione al fine di consentire alla specializzanda, Dr.ssa Linda Ricci, di svolgere presso le strutture dell'Area Vasta 3, l'attività di tirocinio prevista dalla normativa vigente in materia.
8. Di procedere alla formale stipula di una Convenzione, ai sensi della Legge 368/1999, con l'Università di Siena, Scuola di specializzazione in Anatomia Patologica secondo lo schema che, allegato al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
9. Di dare atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere economico - finanziario a carico di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale/Area Vasta 3.
10. Di dare atto che la Convenzione in oggetto, è di interesse specifico per l'Area Vasta 3 e per la UOC di Anatomia Patologica dell'Ospedale di Macerata e che in questo caso quindi non ricorrono gli estremi delle disposizioni ASUR di cui alla nota n.17592 del 07.08.2009
11. Di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo Regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb-salute albo pretorio informatico, a norma dell'art. 28 L.R. 26/96, come sostituito dall'art 1 della L.R. 36/2013
12. Di trasmettere la presente determina al Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 17 della L.R. n. 26/96 e s.m.i..

Il Responsabile del procedimento
Dott. Anna Menghi

Il Dirigente U.O.C Servizio Formazione AV3
Dott.ssa Roberta Micucci

- ALLEGATI -

Schema di convenzione quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

**CONVENZIONE PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI INDIVIDUALI DI FORMAZIONE
CURRICULARE PER GLI ISCRITTI ALLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE DI AREA
SANITARIA**

TRA

L'Università di Siena, con sede legale in Siena, Banchi di Sotto 55, codice fiscale n. 80002070524, d'ora in poi denominato "soggetto promotore", rappresentata dal Rettore, Prof. Francesco Frati, nato a Siena il 19 gennaio 1965

E

L'Ente pubblico Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR) - Area Vasta 3, con sede legale in Ancona 60131, Via Oberdan 2 - Codice fiscale/P.IVA 02175860424 e sede operativa (Area Vasta3) a Piediripa Macerata 62100, via Annibali 31/L, d'ora in poi denominato "soggetto ospitante", rappresentato dal Direttore Area Vasta 3, Dr Alessandro Maccioni nato a Cingoli il 16/09/1957 nel prosieguo indicato anche singolarmente come la "Parte" ed unitariamente come le "Parti"

PREMESSO CHE

- in materia di tirocini di formazione e orientamento l'attuazione dei principi e dei criteri di cui all'art. 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, è contenuta nel Regolamento emanato dal Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con decreto del 25 marzo 1998, n. 142;
- l'Università promuove e attua per i propri studenti i tirocini curricolari;

VISTO

- il D.Lgs. 17 agosto 1999 n. 368 "Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CEE", così come modificato dalla legge 23 dicembre 2005 n. 266;
- il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive modifiche "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", e in particolare l'art. 6 "Rapporti tra Servizio sanitario nazionale ed Università";
- il D.I. 4 febbraio 2015 n. 68 avente ad oggetto il riordino delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria;
- il D.I. 13 giugno 2017 n. 402 relativo all'accreditamento delle scuole di specializzazione di area sanitaria che prevede, espressamente, la stipula di un'apposita convenzione tra Università ed enti ospitanti per lo svolgimento di periodi fuori rete formativa

CONSIDERATO CHE

- è interesse di entrambe le parti fornire ai medici specialisti in formazione l'opportunità di una formazione qualificata anche al di fuori della rete formativa di ciascuna scuola anche per venire incontro ad esigenze individuali;
- L'ASUR – Area Vasta 3 non fa parte della rete formativa di scuole di specializzazioni afferenti all'Università degli Studi di Siena

Si conviene e si stipula quanto segue

Art. 1 - Oggetto

1. Nel rispetto della normativa di cui in premessa la ASUR - Area Vasta 3 si impegna ad accogliere presso le sue strutture la Dott.ssa LINDA RICCI medico in formazione specialistica presso la Scuola di Specializzazione in ANATOMIA PATOLOGICA dell'Università degli Studi di Siena per lo svolgimento di attività di tirocinio previste dai piani didattici e formativi della Scuola di Specializzazione.

2. Il tirocinio formativo non costituisce rapporto di lavoro.
3. Gli obiettivi, le competenze da acquisire, la durata, le modalità di svolgimento del tirocinio, gli estremi delle polizze assicurative contro gli infortuni sul lavoro INAIL e per la responsabilità civile verso terzi, a carico dell'Università di Siena, sono indicati nel progetto formativo allegato che costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha durata pari al tirocinio della Dott.ssa LINDA RICCI.

Art. 3 - Obblighi del soggetto promotore

1. Il soggetto promotore è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa. In particolare in considerazione delle procedure e delle caratteristiche specifiche di questo ente promotore:
 - a. si impegna a far pervenire alla Regione o alla Provincia delegata, alle strutture provinciali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale competenti per territorio in materia di ispezione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e del progetto formativo
 - b. provvede a garantire la copertura assicurativa contro gli infortuni INAIL e per responsabilità civile verso terzi del medico in formazione specialistica alle stesse condizioni degli studenti iscritti presso l'Università di Siena.
 - c. fornisce al medico specialista in formazione la formazione generale in materia di salute e sicurezza sul lavoro (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

Art. 4 - Obblighi del soggetto ospitante

1. Il soggetto ospitante è tenuto ad osservare quanto previsto dalla normativa vigente di cui in premessa.
2. Durante lo svolgimento delle attività il soggetto ospitante eroga la formazione specifica in relazione al tipo di attività assegnata al tirocinante e al conseguente tipo di rischio che questa comporta (D.lgs 81/2008 accordo Conferenza Stato Regioni e Province autonome del 25 luglio 2012).

Art. 5 – Tutor

1. Il soggetto ospitante nomina per il tirocinante (medico in formazione specialistica) un tutor responsabile dell'inserimento e affiancamento sul luogo di lavoro per tutto il periodo previsto dal progetto formativo. Il tutor del soggetto ospitante è tenuto a svolgere i compiti previsti dalla normativa vigente. In caso di assenza prolungata del tutor, il soggetto ospitante è tenuto ad individuare un sostituto dotato di requisiti analoghi a quelli del tutor sostituito.

Art. 6 – Obblighi e diritti del tirocinante

2. Durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante (medico in formazione specialistica) è tenuto a osservare quanto previsto dalla normativa vigente.
3. Il tirocinante sostiene gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività tecnico pratica prevista dal progetto formativo del medico in formazione specialistica.
4. Nel computo della durata del tirocinio non si tiene conto di eventuali periodi di astensione obbligatoria per maternità. Allo stesso modo non si tiene conto dei periodi di malattia o di impedimenti gravi documentati dal tirocinante che hanno reso impossibile lo svolgimento del tirocinio.
5. Il tirocinante (medico in formazione specialistica) può interrompere il tirocinio in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta al proprio tutore di riferimento e al tutor delle attività didattico-organizzative;

6. Il tirocinante (medico in formazione specialistica) non può richiedere l'accesso al rimborso dell'Università degli Studi di Siena previsto dalle Linee guida per i tirocini in vigore dal 1 aprile 2016, approvate dal CdA del 31 marzo 2016, previo parere del Senato accademico, e successive modifiche e integrazioni.

Art. 7 – Relazione finale

1. L'accertamento della regolare frequenza del tirocinante (medico in formazione specialistica) è affidato al tutor, il quale provvede a comunicare al Direttore della Scuola di Specializzazione l'avvenuta frequenza nei tempi e nei modi indicati nel progetto formativo.
2. Una copia della relazione finale delle attività svolte deve essere consegnata al tirocinante (medico specialista in formazione) e al Direttore della Scuola di Specializzazione dal soggetto ospitante.

Art. 8 - Trattamento dati personali

1. Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di espressamente acconsentire che i dati personali concernenti le stesse raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della convenzione mediante elaborazione manuale e/o automatizzata. Inoltre, per fini statistici, i suddetti dati, trattati esclusivamente in forma anonima, potranno essere comunicati a soggetti pubblici quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali della parte contrattuale a cui si riferiscono. Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.
2. Le Parti dichiarano infine di essere informate su quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i.

Art. 9 – Redazione dell'atto

1. Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del DPR n.131/86 art.4 tariffa parte II, con spese a carico della parte richiedente. Esso viene redatto in un unico originale in formato digitale ai sensi di legge ed è soggetto all'imposta di bollo alla quale provvede il soggetto promotore.

Art. 10 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione le Parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Siena, data della firma digitale

Università di Siena
IL RETTORE
Francesco Frati

ASUR – Area Vasta 3
IL DIRETTORE
Alessandro Maccioni